



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS 2023)

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

D. lgs. 152/06 e s.m.i; D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Fase di scoping

(art. 13 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06)

CONTRIBUTO DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

Indice generale

PREMESSA.....	2
1. Introduzione.....	2
2. I contenuti del PRRS 2023.....	4
2.1 Analisi del contesto.....	4
2.2 Analisi di coerenza esterna e interna.....	5
2.3 Analisi delle ricadute del Piano su alcune matrici territoriali.....	6
2.3.1 Biodiversità.....	6
2.3.2 Tutela della risorsa idrica.....	6
2.3.3 Difesa del Suolo.....	7
2.3.4 Foreste.....	7
2.3.5 Sviluppo sostenibile.....	8
2.3.6 Consumo del suolo e agricoltura.....	9
2.3.7 Riduzione del rischio.....	10
2.4 Analisi degli effetti ambientali delle principali azioni del Piano.....	10
2.4.1 Situazione impiantistica.....	10
2.4.2 Criteri localizzativi.....	11
2.4.3 Fanghi di depurazione.....	11
2.5 Programma di monitoraggio.....	12
3. Suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS.....	13

PREMESSA

La presente relazione costituisce il contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la fase di Scoping della procedura di VAS del **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS 2023)** effettuata ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e del d.lgs. 152/06.

Il documento è stato definito considerando i contributi delle direzioni regionali interessate dal Piano (Ambiente, Energia e Territorio, Opere pubbliche, Difesa suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema Regionale) con il supporto tecnico scientifico di Arpa Piemonte.

1. Introduzione

Al fine dell'adeguamento dei contenuti della pianificazione vigente sui rifiuti speciali alle quattro direttive del "pacchetto dell'economia circolare" del 30 maggio 2018 (n. 849/2018/Ue, 850/2018/Ue, 851/2018/Ue e 852/2018/Ue), è stato avviato il Progetto di Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023), in quanto il Piano vigente approvato con D.C.R. 16 gennaio 2018, n. 253-2215, benché predisposto alla luce delle disposizioni contenute nella comunicazione COM (2014) 389 del 2 luglio 2014 e dalla risoluzione del Consiglio UE del 9 luglio 2015, non permette una misurazione degli effetti legati all'attuazione degli obiettivi ed azioni su un orizzonte temporale compatibile con quanto previsto nelle suddette direttive.

Inoltre, in considerazione dell'art.15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione 2018 - il PRRS2023 comprenderà anche la pianificazione dei fanghi di depurazione, sulla base dei contenuti dell'atto di indirizzo approvato con D.G.R. 17 luglio 2020, n. 13-1669 "Approvazione dell'atto di indirizzo relativo alla gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805), al fine di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione normativa di Settore ed alle migliori tecnologie disponibili". L'aggiornamento del Piano, così come previsto dalla normativa di riferimento, è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza.

La procedura di VAS, in questa prima fase di Scoping, prevede l'espressione di un contributo tecnico da parte dei soggetti con competenza ambientale consultati e dell'Autorità Competente che in particolare si esprime tramite la presente relazione istruttoria formulata con il supporto dei rappresentanti delle direzioni regionali riunite in Organo tecnico e dell'ARPA. L'obiettivo della fase di Scoping è, infatti, quello di specificare i contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito RA), che dovrà essere predisposto per la successiva fase di valutazione finalizzata all'espressione del Parere Motivato di Compatibilità Ambientale.

In applicazione dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006, il Settore scrivente, in qualità di struttura responsabile del procedimento di VAS nonché di Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, in collaborazione con l'Autorità procedente individuata nel Settore Servizi ambientali della Regione Piemonte, ha individuato e consultato i soggetti con competenza ambientale (di seguito SCA) per acquisire i contributi tecnici di competenza al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA.

I SCA consultati con nota prot. n. 151215 del 5 dicembre 2022 sono: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Piemonte, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale Valutazioni Ambientali, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali, Autorità di Bacino del Fiume Po, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta,

Regione Emilia- Romagna, ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL CN1, ASL CN2, ASL NO, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL VC, ASL VCO, Consorzio Rifiuti VCO, ATOR (Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti), ATO Rifiuti Novarese, ATO Rifiuti Biella, ATO Rifiuti Asti, ATO Cuneese, C.O.VE.VA.R, ATO G.R.A., C.S.R., C.C.R., C.E.C., CO.A.B.SE.R., ACEM, C.S.E.A., C.M.N, C.A.D.O.S., C.I.S.A., C.A.V. CB16, COVAR 14, C.C.A, Consorzio ACEA, C.C.S., CAV Torino, ATO 1 Novara Risorse idriche, ATO 2 Biella Vercelli Risorse idriche, ATO 3 Torinese Risorse, ATO 4 Cuneese Risorse, ATO 5 Asti Risorse idriche, ATO 6 Alessandrino Risorse idriche, Comando Regionale dei Carabinieri Forestali, Ente Parco Nazionale Valgrande, Ente di gestione delle aree protette del Po, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola e Parco Nazionale Gran Paradiso.

I contributi pervenuti sono i seguenti:

Num	Mittente	Data	Protocollo
1	Settore Foreste	12/12/22	e-mail
2	Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio	19/12/22	e-mail
3	Settore Tutela Acque	20/12/22	e-mail
4	Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere	21/12/22	e-mail
5	Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali (area Sviluppo sostenibile)	22/12/22	e-mail
4	Regione Liguria	10/01/23	2133
5	Regione VdA	17/01/23	5925
6	SABAP_AL	18/01/23	6419
7	Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo (area Trasporti).	18/01/22	email
8	Settore Rischi Ambientali	18/01/22	email
9	Città Metropolitana di Torino	18/01/22	6767
10	SABAP_NO	18/01/23	6743
11	Movimento Valledora	19/01/23	6663
12	Settori Urbanistica Orientale ed Occidentale	19/01/23	6939
13	Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali (area Biodiversità).	19/01/23	7232

14	Comune Torino	19/01/23	7398
15	Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo (area Difesa Suolo).	20/01/23	7634
16	ARPA Piemonte	23/01/23	8867
17	Direzione Agricoltura e Cibo	23/01/23	9042

2. I contenuti del PRRS 2023

Il PRRS 2023 riconferma gli obiettivi generali del Piano vigente, alcune variazioni potranno esserci su obiettivi specifici e azioni, al fine di renderli conformi e adeguati, anche da un punto di vista temporale, con gli aggiornamenti normativi e tecnologici intervenuti successivamente all'anno di approvazione del Piano vigente.

Gli obiettivi generali risultano essere i seguenti:

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
- prevedere il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia;
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
- promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una "green economy" regionale.

A partire da questi obiettivi generali sono formulati obiettivi specifici trasversali e relative azioni ed obiettivi specifici ("di filiera") ed azioni che concorrono - insieme a quelli trasversali - a definire la strategia della Regione Piemonte sulla gestione dei rifiuti speciali. Il Piano vigente approfondisce alcuni flussi di rifiuti di particolare interesse o per la loro rilevanza quantitativa o perché disciplinati da normativa specifica. Per ciascuna categoria a partire dai dati di produzione e gestione vengono individuati i fabbisogni di trattamento e gli obiettivi specifici (detti di "filiera") e relative azioni sulla base delle valutazioni ambientali sviluppate nel RA.

Per quanto riguarda i fanghi, che sulla base delle previsioni della legge 4 ottobre 2019, n. 117 devono essere inclusi nella pianificazione dei rifiuti speciali, il PRRS 2023 vi dedicherà un intero capitolo. La nuova pianificazione sui fanghi di depurazione prenderà in considerazione in particolar modo i fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane; una valutazione generale verrà poi effettuata anche per i fanghi industriali ed agro-industriali.

Si riportano di seguito alcune osservazioni per la redazione di alcuni capitoli che dovranno essere contenuti nel RA al fine di garantire un corretto svolgimento del processo di VAS.

2.1 Analisi del contesto

Si prende atto che il documento di specificazione dei contenuti del RA rimanda allo stato di fatto della gestione dei rifiuti speciali del piano attualmente in vigore, da aggiornar-

si con gli scenari di produzione e gestione nell'intervallo temporale di vigenza del PR FESR (2021 – 2027).

Nel rapporto preliminare vengono fornite indicazioni circa la tipologia di analisi che verrà condotta nel RA e alcune delle fonti di informazione che verranno utilizzate per descrivere lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali. Si condivide quanto proposto, si suggerisce di integrare la fonte dati per la caratterizzazione climatica con gli indicatori presenti sul portale climatico di Arpa Piemonte all'indirizzo seguente:

<https://webgis.arpa.piemonte.it/portale-sul-clima-in-piemonte>

In coerenza con il piano d'azione UE, il RA dovrà fare riferimento all'evoluzione del contesto socio-economico in corso, sia in termini normativi sia tecnico-scientifici, soprattutto in base alle disposizioni fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che pone maggior enfasi sull'adozione di soluzioni di economia circolare.

Nel RA si dovrà tenere conto della Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021/2027" (2021/C 373/01) che suggerisce come affrontare in ambito VAS il tema della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico, considerando che le decisioni adottate in fase di VAS, come anche gli indirizzi per lo sviluppo di una progettazione, possano incidere significativamente sulla questione climatica.

Per quanto riguarda infine la tematica antropica "Mobilità e trasporti" si suggerisce di porre attenzione al tema del trasporto e del tracciamento dei rifiuti pericolosi.

2.2 Analisi di coerenza esterna e interna

Si suggerisce di separare gli obiettivi di Ptr e Ppr in quanto i due Piani, pur condividendo obiettivi gli strategici, articolano con alcune differenze gli obiettivi specifici in funzione delle diverse finalità dei Piani stessi.

Si suggerisce inoltre di aggiungere tra i piani con cui effettuare il confronto tra obiettivi il redigendo Piano Regionale delle Attività Estrattive "PRAE", adottato con D.G.R. n. 81 - 6285 del 16.12.2022 "Legge regionale 23/2016, articolo 5, comma 1, lettera b). Adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 2023-2033, comprensivo del RA e della Sintesi non tecnica".

Si evidenzia poi la necessità di inserire tra i piani da confrontare il documento "Sito UNESCO - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte; Langhe-Roero e Monferrato - LINEE GUIDA PER L'ADEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI EDILIZI ALLE INDICAZIONI DI TUTELA PER IL SITO UNESCO" approvato con D.G.R. n. 26-2131 del 21.09.2015. Nonostante il documento sia comunque richiamato all'art. 33 del Piano Paesaggistico Regionale, si ritiene opportuno indicarlo esplicitamente all'interno del paragrafo 3.2 del RA in quanto l'obiettivo "1.a Mantenimento dell'uso agrario delle terre e salvaguardia della risorsa suolo" individua disposizioni, escludenti per le *core zone* e limitanti per le *buffer zone*, per l'apertura e l'ampliamento di impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti.

Lo stessa necessità vale anche per il Piano territoriale regionale - Area di approfondimento "Ovest Ticino", approvato con DCR n. 417-11196 del 23.07.1997, che costituisce uno strumento di approfondimento del Piano territoriale regionale approvato nel 1997 e nasce dall'esigenza di disporre di uno strumento di pianificazione intermedio fra il livello regionale e comunale, in grado di orientare e coordinare le politiche territoriali in un'area strategica a grande rischio di compromissione, quale quella del comune di Novara e dei comuni situati ad ovest del Ticino (Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Sozzago e Cerano). Il Piano rappresenta il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, nonché per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati, con la finalità di garantire lo sviluppo sostenibile dell'area territoriale considerata.

Il Ptr Ovest Ticino è costituito dall'Abaco dei Sistemi (Atlante tematico che consente una lettura dei sistemi presenti nell'area interessata), dalle Norme generali che comprendono anche 38 Schede d'Ambito (approfondimenti che riguardano 38 ambiti di progetto per i quali sono stati definiti specifici indirizzi progettuali da recepirsi da parte della strumentazione urbanistica locale) e dalla cartografia di progetto (18 tavole in scala 1:10.000 e 2 tavole di sintesi, area nord e area sud, in scala 1:25.000).

Si evidenzia inoltre che con DCR n. 120-29781 del 21 luglio 2011 è stato approvato il Piano delle attività estrattive (PAEP) della Provincia di Novara che costituisce, oltre che strumento di attuazione del DPAE, Piano di settore attuativo dell'art. 15 delle Norme generali del Ptr Ovest Ticino, al quale pertanto si sostituisce per gli aspetti inerenti le attività estrattive.

Si sottolinea poi che è stato correttamente indicato il PRMT come strumento di riferimento per la pianificazione dei trasporti. Tuttavia, considerata la valenza al 2030 del nuovo strumento di pianificazione, si suggerisce nella fase successiva di valutazione VAS di prendere in esame, se approvato, il Piano regionale per la Mobilità della Persone (PrMoP) e per la Logistica della merci (PrLog), attuativo del PRMT rispetto agli obiettivi 2030 e attualmente in corso di stesura finale.

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti occorre far presente che le indicazioni e prescrizioni dettate dalla pianificazione regionale (ad esempio dal Ppr) risultano valide fino al momento in cui i Comuni non provvedono ad adeguare la loro strumentazione urbanistica alle disposizioni stesse. Nel momento in cui i Comuni provvedono all'adeguamento ai sensi di legge, occorrerà invece rispettare le conseguenti norme che le amministrazioni comunali avranno introdotto nella loro strumentazione urbanistica. Si ritiene utile che il RA riporti questa avvertenza nel punto in cui richiama appunto gli strumenti di pianificazione regionale.

Si ritiene opportuno includere, tra i piani/programmi regionali rispetto ai quali dovrà essere valutata la coerenza del Piano in esame, anche il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) approvato con DPCM del 27.10.2016 (ex Direttiva "Alluvioni" 2000/60/CE).

Per quanto concerne il PAI, si ritiene di dover fare specifico riferimento alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb". Tale direttiva contiene le raccomandazioni tecniche che forniscono i criteri per la verifica del rischio idraulico a cui l'impianto è sottoposto e per la predisposizione degli eventuali interventi di riduzione del rischio idraulico.

2.3 Analisi delle ricadute del Piano su alcune matrici territoriali

In questa sezione si riportano alcuni suggerimenti finalizzati ad individuare gli approfondimenti necessari da inserire nel RA al fine di valutare l'effetto positivo o negativo che le azioni previste dal Piano d'Azione hanno su alcune componenti ambientali specifiche.

2.3.1 Biodiversità

Per quanto riguarda lo studio di incidenza, si richiede di approfondire gli aspetti relativi alle aree di possibile utilizzo dei fanghi di depurazione per il recupero di materia, ponendo attenzione a quelle ricadenti in siti della Rete Natura 2000 con habitat e specie collegati alla presenza di acqua onde evitare la veicolazione di eccessi di sostanze rilasciate dai fanghi stessi.

2.3.2 Tutela della risorsa idrica

L'utilizzo fanghi in agricoltura rappresenta una potenziale criticità per le matrici suolo e acque sotterranee; nell'ambito del piano oggetto di Valutazione, occorrerà pertanto va-

lutare attentamente le varie opzioni di gestione di tale utilizzo in relazione alle caratteristiche dei fanghi, del sistema colturale e del sistema suolo e acque sotterranee; a tal proposito si ricorda che il 27 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, al fine dell'Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

2.3.3 Difesa del Suolo

In relazione ai contenuti del RA, si ritiene necessario quando ci si riferisce alla produzione/gestione di rifiuti speciali da costruzione/demolizione, di rifiuti contenenti amianto e di fanghi, che vengano esplicitamente considerati anche i rifiuti derivanti da eventi naturali imprevisti, quali alluvioni o eventi sismici, che in determinati contesti possono essere molto problematici per quanto concerne la loro gestione.

Ad esempio, a pag. 30 del documento di scoping, nella parte in cui si fa riferimento agli obiettivi che la pianificazione deve perseguire, dettagliati dall'Atto di indirizzo del 2020 in materia *"disporre, all'interno del territorio regionale, di un sistema impiantistico solido e articolato che possa far fronte all'eventuale mutare di condizioni tecniche, economiche, normative ed ambientali, nonché a situazioni emergenziali"*, si ritiene che tra le "situazioni emergenziali" succitate debbano essere esplicitati gli eventi naturali imprevisti di cui sopra.

Inoltre, si reputa necessario fare riferimento alla categoria di rifiuti succitati anche nell'elenco di rifiuti speciali a pag. 47 del Documento; le stesse considerazioni valgono per i fanghi.

Per la gestione di tale problematica, che difficilmente può essere affrontata adeguatamente attraverso gli strumenti di pianificazione ordinaria, si suggerisce un coordinamento con gli strumenti di pianificazione di protezione civile a scala regionale e provinciale, prevedendo eventualmente anche l'individuazione di aree "riservate" o "di emergenza" idonee allo stoccaggio, almeno temporaneo, di rifiuti derivanti da eventi catastrofici o emergenziali.

2.3.4 Foreste

In merito al tema Foreste, risorsa di primaria rilevanza che svolge molteplici funzioni oggi definite globalmente come servizi ecosistemici, si valuta positivamente che il tema foreste sia compreso fra le tematiche ambientali (pag 54,55 del documento di scoping) e a tal proposito si segnalano i riferimenti normativi, pianificatori e programmatici elencati di seguito

a livello nazionale:

- per la parte programmatica: la Strategia Forestale Nazionale ;
- per la parte normativa: il Testo Unico delle Foreste (Dlgs 3 aprile 2018, n. 34);

a livello regionale:

- per la parte normativa: la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", il DPGR 20 settembre 2011 8/R, "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste): le misure relative alla trasformazione del Bosco in altra destinazione d'uso (DGR n. 4-3018 del 26/03/2021),

- per la parte programmatica: il Piano Forestale Regionale (D.G.R. 23 Gennaio 2017, n. 8-4585 Legge Regionale 4/2009, art. 9 - Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027).

Occorre specificare che a livello regionale la trasformazione del bosco è disciplinata con DGR n. 4-3018 del 26/03/2021, provvedimento che si applica alle compensazioni forestali di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco, fatte salve le compensazioni derivanti dalle discipline a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco, la compensazione della superficie forestale trasformata e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio. Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione.

Si consiglia fra gli indicatori di contesto e di contributo (pag 81-84 del documento preliminare) di prendere in considerazione anche il tema foreste in relazione alla superficie forestale interessata dalle azioni e dagli effetti di piano.

2.3.5 Sviluppo sostenibile

In merito alle tematiche legate allo sviluppo sostenibile si evidenziano i seguenti aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti nelle successive fasi di valutazione:

- Green Public Procurement (GPP) e Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Considerata la necessità generale di ridurre la produzione di rifiuti, di ridurre l'utilizzo ed il consumo di risorse primarie si rimarca l'importanza di valutare l'inserimento nel Piano di specifiche azioni di promozione dell'applicazione dei CAM. Si ricorda infatti che sebbene ad oggi l'applicazione dei CAM sia obbligatoria per legge ai sensi dell'art.34 del D.lgs.50/2016 (Codice Appalti) questa sia ancora in parte disattesa. Si evidenzia come sarebbe opportuna oltre ad un'azione di promozione dell'applicazione dei CAM (alcuni dei quali sono specifici per ambiti d'interesse per la produzione di rifiuti speciali es. edilizia, apparecchiature elettroniche ecc.) una valutazione di quanto una loro corretta applicazione potrebbe concorrere alla riduzione della produzione complessiva di rifiuti o alla creazione di filiere green finalizzate al disassemblaggio ed al recupero di materia. Al fine di sviluppare questa tematica oltre a fare riferimento al vigente codice appalti si segnalano i singoli decreti ministeriali ad oggi in vigore consultabili alla seguente pagina web del mite:

<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

- Clima

Si evidenzia come per una quantificazione numerica degli impatti derivanti dalle attività di smaltimento rifiuti riferibili a qualunque fase del ciclo gestionale (realizzazione di nuovi impianti, fase di esercizio o dismissione di impianti) nelle scelte tecnologiche o logistico organizzative ecc. l'indicatore idoneo per valutare gli impatti sul comparto clima è la Carbon Footprint o Impronta di Carbonio. Tale indicazione è coerente con quanto richiesto dalle norme comunitarie¹, dove sostanzialmente si chiede di verificare quali impatti genera una determinata infrastruttura sul clima (emissioni di CO2 e quindi calcolo della carbon footprint) e quali impatti possano invece avere le mutate condizioni climatiche sulle infrastrutture (vulnerabilità). In materia di carbon footprint la Regione Piemonte con D.G.R. 18 Febbraio 2022, n. 23-4671 riconosce come strategico, l'obiettivo di consolidare, promuovere e disciplinare l'utilizzo della Carbon Footprint quale

¹Vedi comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01, disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN#:~:text=La%20resa%20a%20prova%20di%20clima%20%C3%A8%20un%20processo%20che,con%20l'accordo%20di%20Parigi>

strumento di riferimento per valutare e quantificare gli impatti emissivi che le attività di origine antropica (prodotti, servizi, organizzazioni e territori) hanno sui cambiamenti climatici in Piemonte.

In generale in materia di “Clima” nel RA” si richiede che venga inserita un’apposita sezione che contenga le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nella pianificazione delle azioni di Piano.

A livello generale nella valutazione delle alternative di piano, nella quantificazione degli impatti, nella definizione delle possibili compensazioni si richiede di valutare la possibilità di adottare un approccio quantitativo basato su calcoli e procedure tipo carbon footprint, water footprint, life cycle assessment (LCA), life cycle cost (LCC) ecc. al fine di fornire un quadro non soltanto qualitativo degli impatti generati dal piano.

La metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040 A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all’identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa nella COM 2001/68/CE e nella COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei Regolamenti Europei: EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel (Reg. 61/2010).

L’utilizzo dell’approccio LCC come strumento di valutazione di progetti è previsto dall’art. 96 del D.lgs.50/2016 (Codice Appalti). In generale i metodi di valutazione afferenti all’impronta ambientale come sistemi per quantificare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni sono previste dalla raccomandazione alla Commissione Europea 2013/179.

Le norme tecniche di riferimento per la valutazione della Carbon Footprint sono quelle riferibili alla famiglia ISO 14060, in particolare le norme 14064-1, 14064-2 e 14064-3.

Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue, un esempio di applicazione di quanto sopra esposto, è l’ottimizzazione del processo di trasferimento dell’ossigeno nei processi aerobici a fanghi attivi come è stato studiato nell’ambito del Progetto *Life* “Lesswatt”², che aveva l’obiettivo di minimizzare i contributi diretti e indiretti dell’impronta di carbonio nelle vasche di ossidazione con la conseguente riduzione dei costi energetici.

A fronte di questa esperienza, il Piano potrebbe promuovere maggiore ricerca tecnico scientifica per il miglioramento delle conoscenze di processo nel contesto energetico degli impianti di depurazione al fine di individuare interventi che portino alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climateranti dirette e indirette, risultati che andrebbero monitorati nel tempo al fine di perseguire un miglioramento continuo delle performance ambientali degli impianti.

2.3.6 Consumo del suolo e agricoltura

In considerazione delle esigenze di tutela dei suoli agricoli e naturali ad elevata capacità d’uso e delle aree agricole utilizzate per produzioni agro-alimentari di pregio (prodotti DOP, IGP, agricoltura biologica), si prende positivamente atto delle volontà di porre in atto strategie volte alla riduzione del consumo di suolo, tra cui quella di minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si ritiene, infatti, che gli impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali siano assimilabili alle superfici urbanizzate, in quanto producono un consumo di suolo di tipo irreversibile.

Al proposito, in linea generale, si condivide lo schema proposto per il monitoraggio ambientale e i criteri per l’individuazione degli indicatori, descritti nel capitolo 12 del documento di scoping, e che il consumo di suolo derivante da nuove installazioni o dall’ampliamento planimetrico degli impianti esistenti possa essere monitorato utiliz-

2

[Progetto Lesswatt – Uno strumento innovativo di diagnostica per gli impianti di depurazione \(lesswattproject.eu\)](http://lesswattproject.eu)

zando gli indicatori proposti in Tabella 42 ed in Tabella 43 relativi alla Matrice Ambientale "Suolo_consumo".

Per quanto attiene al recupero di materia proveniente dal ciclo di depurazione delle acque reflue, questo è un virtuoso processo di economia circolare che può apportare all'agricoltura sostanza organica ed elementi fertilizzanti (in particolare il fosforo, le cui risorse a scala mondiale sono in esaurimento) a costi contenuti; tale strategia è pertanto da sostenere, ma va accompagnata da opportune attività di informazione ai tecnici ed agli operatori del mondo agricolo, e devono essere altresì previste specifiche attività di controllo volte ad evitare sia il rischio di accumulo di sostanze inquinanti e/o pericolose nei suoli agricoli (per dosi eccessive o per l'utilizzo di matrici non idonee) sia il rischio di smaltimento diffuso di rifiuti (quando l'utilizzo agronomico non è giustificato o non è svolto in modo corretto). Tali tutele sono imprescindibili per garantire il mantenimento della produzione agricola in generale, e in particolare delle filiere produttive di qualità, di cui il Piemonte è ricco.

Si segnala nello specifico, che desta preoccupazione l'aumento negli ultimi anni dell'uso sul territorio regionale di gessi di defecazione, carbonati, ammendanti con fanghi e fanghi tal quali, oggetto di spandimento a beneficio dell'agricoltura, per i quali il quadro normativo ad oggi vigente prevede limitati vincoli di tracciabilità dell'origine e dell'uso in agricoltura e di controllo della presenza di inquinanti. Si auspica pertanto che il PRRS disponga opportune strategie volte a ridurre la quantità di tali matrici, nonché a prevederne un miglioramento qualitativo quando la successiva valorizzazione avviene in ambito agricolo.

Si segnala infine che il riferimento al PSR 2014-2020 deve essere aggiornato al nuovo PSP 2023-2027.

2.3.7 Riduzione del rischio

In riferimento all'obiettivo "Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali", può essere utile coordinare le scelte attuative anche con quanto concordato con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio e contenuto nella scheda dell'Azione 58 "Definire azioni e strumenti per prevenire la produzione dei rifiuti generati dal sistema della mobilità e dei trasporti e per incrementarne il riciclo" del PrMoP e del PrLog.

Si richiede, infine, di indicare quali tipologie di rifiuti sono escluse dal campo di applicazione nel PRRS a norma di legge (si citano, ad esempio i rifiuti radioattivi), con il riferimento alle relative normative.

2.4 Analisi degli effetti ambientali delle principali azioni del Piano

Si riportano di seguito alcuni suggerimenti relativi a specifiche analisi da approfondire nel RA correlate alle azioni di Piano ritenute di particolare interesse per l'ambiente.

2.4.1 Situazione impiantistica

Per quanto riguarda la situazione impiantistica viene presentata una tabella col numero di impianti, sia in regime ordinario che in procedura semplificata, articolati secondo la distribuzione provinciale. Nella stesura del RA, si suggerisce di approfondire la suddivisione secondo le tipologie di impianto, le diverse categorie di rifiuto trattate e le principali tecnologie utilizzate, in modo da poter confrontare la situazione esistente con le migliori tecnologie attualmente disponibili. In quest'ottica, si ritiene opportuno che venga data la priorità all'adeguamento degli impianti esistenti prima di progettarne e realizzarne di nuovi.

Per quanto concerne gli impianti di incenerimento, dovrà essere verificata la disponibilità attuale degli impianti sul territorio, la quantità di volumetrie non diversamente recuperabili, in modo da evidenziare eventuali fabbisogni che richiedano la possibilità di insediare nuovi inceneritori.

2.4.2 Criteri localizzativi

Rispetto alla definizione dei criteri localizzativi degli interventi, si fa riferimento a quanto definito dal PRUBAI in quanto i criteri individuati riguardano sia gli impianti per i rifiuti urbani che quelli per i rifiuti speciali.

Tra i parametri escludenti e penalizzanti per le aree non idonee occorrerà prendere in considerazione le *Zone umide*, habitat particolarmente sensibili la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità.

Il riferimento dovrà essere la Banca Data Regionale delle Zone Umide, escludendo le categorie 7 (laghi di cava) e 8 (invasi artificiali) meno sensibili e definendo fasce di protezione basate sull'area di potenziale interferenza indiretta e sul bacino di drenaggio. Nel caso di zone caratterizzate dalla presenza di fontanili esterni alla fascia individuata nel Piano Regionale di Tutela delle Acque come zona di protezione delle acque destinate al consumo umano andranno valutate con attenzione le aree a monte idraulico di siti Natura 2000. Andranno inoltre aggiornati i tratti di Rete Ecologica Regionale già riconosciuti dal Tavolo di Lavoro regionale sull'argomento.

L'individuazione delle aree non idonee, con relativi buffer che tutelino il territorio, dovrà tenere in conto anche la presenza di aree agricole pregiate (classi 1 e 2 di capacità d'uso dei suoli) e di aree riconosciute per le produzioni agro-alimentari di particolare pregio (disciplinari DOC, DOCG, DOP, IGP, STG-Specialità tradizionale garantita, PAT - Prodotto agroalimentare tradizionale, DECO-Denominazione comunale d'origine) poiché le produzioni agroalimentari piemontesi hanno caratteristiche di qualità strettamente legate alla loro storia e al profondo legame con i rispettivi territori di coltivazione e lavorazione.

Il RA dovrebbe approfondire anche le prime individuazioni sul territorio regionale dei Paesaggi Rurali Storici, sia quelli in via di riconoscimento per l'iscrizione al "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" istituito dallo Stato italiano con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 sia quelli individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n.20-1442 del 18 maggio 2015). Per tutti gli altri territori già segnalati sul Portale Piemonte Agri Qualità, che sono in corso di riconoscimento di politiche di qualità del territorio (Distretti del Cibo) e individuati per il Piemonte da una ricerca propedeutica al Registro promossa dal Ministero pubblicata come "Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici" 2010; dovrebbero essere previsti criteri per condurre specifiche analisi di rischio atte a precisare la sussistenza di caratteri di inidoneità. La stessa procedura dovrebbe essere prevista nel caso di presenza di aziende a certificazione biologica.

2.4.3 Fanghi di depurazione

In merito ai fanghi di depurazione (nel rapporto preliminare a pag. 50) si dichiara che *"non si può prescindere dalla realizzazione di interventi destinati all'adeguamento funzionale dei principali depuratori a servizio del territorio regionale ... relativi al revamping tecnologico delle linee fanghi mediante la realizzazione di un sistema di filiera che permetta di raggiungere la piena autosufficienza regionale ..."*. Nello "scenario di piano" si prevedono correttivi finalizzati alla riduzione della produzione di fanghi, al miglioramento della loro qualità ed alla diversificazione della loro destinazione. Si propongono inoltre alternative basate sul trattamento termico dei fanghi pre-essiccati ed un approfondimento sul recupero del fosforo e dell'azoto dai fanghi stessi.

Ciò premesso, nel RA l'analisi SWOT dovrà contemplare la fattibilità degli interventi sopra descritti da parte dei depuratori esistenti, ossia dovrà essere specificato se gli impianti di depurazione sono in grado, in un arco temporale da definirsi, di minimizzare la quantità di fanghi prodotti in termini di sostanza secca, attraverso una modifica degli impianti stessi.

Dovranno inoltre essere chiariti e descritti i processi necessari per effettuare il recupero del fosforo e dell'azoto dai fanghi.

Sulla base delle valutazioni di cui sopra, si potranno così definire le necessità impiantistiche a livello regionale, stabilendo se l'autosufficienza vada soddisfatta per ogni ATO o sull'intera scala regionale.

Per quanto riguarda l'utilizzo agronomico dei fanghi andrebbe maggiormente rafforzata la destinazione in impianti di compostaggio, lasciando la termovalorizzazione come seconda scelta.

Si ritiene inoltre importante rendere valutabile la quantità di prodotti fertilizzanti derivati dal trattamento dei rifiuti ed inviati in Piemonte da altre regioni. L'approfondimento sui gessi di defecazione, oggetto di un gruppo di lavoro Arpa - Regione, ha posto in evidenza un limite della normativa regionale attuale, per cui si dovrebbe incentivare la tracciabilità di tali prodotti per l'utilizzo in agricoltura. Pur trattandosi di una tipologia non contemplata tra i rifiuti trattati dal piano, si ritiene utile un richiamo a questo argomento nel piano in corso di aggiornamento.

2.5 Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio è finalizzato a valutare la rispondenza delle azioni di piano agli obiettivi per tenere sotto controllo gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni stesse al fine di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell'attuazione del Piano. Occorre quindi utilizzare un sistema che valuti le ricadute ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano. Per raggiungere questo obiettivo è necessario individuare, per ciascuna matrice potenzialmente impattata dalle diverse azioni previste, uno o più indicatori sensibili alla variazione indotta dall'azione di piano. Gli indicatori individuati a tale scopo devono essere facilmente misurabili, aggiornabili periodicamente e rilevati con una frequenza adatta ad evidenziare i cambiamenti. Il monitoraggio deve attuarsi preferibilmente attraverso l'uso di tabelle che mettano in relazione ciascun obiettivo con le azioni relative, nonché con gli eventuali effetti ed il relativo indicatore di controllo.

Si dovrà inoltre valutare se le condizioni analizzate e valutate in fase di "costruzione" del Piano abbiano subito evoluzioni significative, se le interazioni ambientali ipotizzate e stimate si siano verificate o meno e, infine, verificare se le indicazioni proposte per la riduzione/compensazione degli effetti significativi siano state sufficienti a garantire un elevato livello di protezione ambientale. Di queste possibili evoluzioni si dovrà tenere conto nei report di monitoraggio la cui proposta di indice dovrà essere contenuta nel RA.

Ciò premesso, si concorda con quanto proposto nel rapporto preliminare, ossia valutare, rispetto agli indicatori prestazionali del PRRS del 2018, quali sia effettivamente opportuno riproporre, in relazione agli obiettivi di Piano ed alle risultanze ottenute nel 1° Rapporto di monitoraggio ambientale già effettuato. Si dovrà prevedere il monitoraggio delle azioni relative al tema di trattamento dei fanghi, e l'individuazione di indicatori adatti a monitorare le azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico attraverso l'utilizzo dello strumento della carbon footprint, in linea con quanto richiesto dalla Comunicazione Europea 2021/C 373/01 (con particolare riferimento al paragrafo 3.2.2).

Si propone di prevedere un focus circa i flussi di rifiuti speciali delle filiere individuate come strategiche in uscita o in entrata da Regione Piemonte e relativo destino, al fine di individuare eventuali ambiti di azione volte a rafforzare le potenzialità di trattamento di prossimità ovvero possibili sinergie tra Regioni volte alla individuazione delle soluzioni di maggiore sostenibilità. Tale focus potrebbe poi riflettersi anche nell'individuazione di alcuni indicatori di monitoraggio (prestazionali e/o di "contributo") specifici su tali aspetti.

Rispetto al “Patrimonio culturale” (terminologia comprendente i “beni culturali” ed i “beni paesaggistici” che si invita ad utilizzare nel RA), si suggerisce di includere tra gli indicatori “descrittivi” il numero di impianti di trattamento rifiuti speciali all’interno delle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004 e s. m. i. e variazione % rispetto al rilevamento precedente.

Negli *Indicatori “descrittivi” definiti anche “di contributo”*, per quanto riguarda la matrice ambientale “Clima ed Emissioni” e negli indicatori descrittivi delle “Emissioni da impianti di incenerimento/coincenerimento” si chiede che vengano inseriti, oltre agli inquinanti già previsti, anche i più significativi POP e i VOC non metanici.

In relazione agli “Indicatori di contesto primo elenco” riportati nel documento di scoping si segnala che in merito all’indicatore “Consumo di suolo” saranno presto disponibili i dati del monitoraggio regionale aggiornati al 2021 e che in particolare il dato del Consumo di suolo urbanizzato (CSU) è contestualizzato, per le aree agricole, anche in relazione alle varie classi di Capacità d’uso del suolo; si suggerisce inoltre di integrare la Matrice ambientale con un indicatore relativo al paesaggio, utilizzando gli indicatori definiti nel RA del Piano paesaggistico regionale. Altresì andranno individuati indicatori che misurino gli interventi di compensazione collegati alla realizzazione dei nuovi impianti.

3. Suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS

Si evidenzia che il RA, da redigere per la successiva fase di valutazione, in quanto documento centrale del processo di consultazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, dovrà obbligatoriamente comprendere una “Sintesi non Tecnica”, comprensibile anche da parte del pubblico generico.

La Sintesi non Tecnica è, infatti, lo strumento di carattere divulgativo che dà pubblicamente conto del risultato del procedimento di elaborazione e valutazione del Piano e dei processi di partecipazione che lo hanno accompagnato. Essa deve avere ampia diffusione perché deve garantire la trasparenza del processo, pertanto è importante adottare nella sua stesura la massima chiarezza e precisione. A tal fine si raccomanda di riportare nella Sintesi non tecnica un glossario delle principali sigle utilizzate nel Piano e nel RA.

Pare inoltre opportuno ricordare, che conseguentemente alla consultazione pubblica e all’espressione del Parere Motivato, per l’approvazione definitiva del Piano si dovrà procedere alla revisione del Piano d’azione così come stabilito dall’ art. 15 c.2 del d.lgs 152/06.

Successivamente alla revisione, si dovrà passare alla definizione di una Dichiarazione di Sintesi che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

Le informazioni da fornire nei documenti dovranno essere strutturate in relazione alle successive fasi della procedura di VAS, (valutazione e revisione) e contenere dei riferimenti ai soggetti coinvolti ai pareri ricevuti e ai tempi necessari.

Nella Dichiarazione di Sintesi dovranno inoltre essere illustrati la modalità e gli esiti con cui hanno avuto luogo le consultazioni sia in fase di Scoping che di Valutazione, le motivazioni che hanno portato all’adozione della scelta finale (tra le varie alternative considerate) e di come si è tenuto conto del Parere Motivato e delle eventuali prescrizioni in esso riportate.

Si evidenzia fin d’ora che, come stabilito dal d.lgs 152/06 all’art. 13 comma 2-bis (comma così introdotto dall’art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021), si dovranno trasmettere, a valle della fase di revisione, al Settore scrivente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’Allegato VI alla parte seconda.